

C8271 - BS INVESTIMENTI SGR/RAMO D'AZIENDA DI S.A.F.E. – SOCIETÀ AUTOTRASPORTI FIDUCIARI EUROPEI

Provvedimento n. 16525

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2007;

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società BS Investimenti SGR S.p.A., pervenuta in data 18 gennaio 2007;

VISTA la propria richiesta di informazioni, trasmessa in data 6 febbraio 2007;

VISTE le informazioni pervenute in data 9, 19 e 26 febbraio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BS Investimenti SGR S.p.A. (di seguito BS SGR), con sede a Milano, è una società di gestione del risparmio italiana, il cui capitale sociale è interamente detenuto da BS Private Equity S.p.A. (di seguito BSPE), società attiva nell'acquisizione, gestione e vendita di partecipazioni societarie e nell'organizzazione e gestione di fondi di investimento. BSPE controlla la società Sicurglobal S.p.A. (di seguito SICURGLOBAL), con sede a Milano, operante nel settore della vigilanza privata sia direttamente che attraverso proprie controllate, fra le quali Sicurglobal Vigilanza S.r.l., anch'essa con sede a Milano.

Il gruppo BSPE ha realizzato nel 2005 un fatturato a livello mondiale pari a circa 1.999 milioni di euro, di cui 1.064 realizzati in Italia.

Il ramo d'azienda di S.A.F.E. – Società Autotrasporti Fiduciari Europei S.p.A. (di seguito SAFE) svolge attività di vigilanza privata, trasporto, custodia e contazione valori nella provincia di Pavia.

Il fatturato di SAFE, interamente realizzato in Italia, risulta pari a circa [0-10]¹ milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione consiste nell'acquisizione, attraverso una società veicolo denominata Sicurpavia S.r.l., del ramo d'azienda di SAFE da parte di Sicurglobal Vigilanza S.r.l., controllata da SICURGLOBAL.

In tal modo il gruppo BSPE acquisterà il controllo esclusivo del ramo d'azienda oggetto dell'operazione.

L'operazione prevede inoltre un patto di non concorrenza secondo il quale SAFE si impegna a non svolgere nella provincia di Pavia alcuna attività in concorrenza con la società acquirente per un periodo di cinque anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio a livello nazionale supera la soglia di 432 milioni di euro prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Il patto di non concorrenza stipulato tra le parti costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della concentrazione².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr., in proposito, i punti 18-26 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]

a) I mercati interessati

a.1) I mercati del prodotto

Il settore interessato dalla presente operazione è quello delle attività di vigilanza privata. Per l'esercizio di tale attività è necessaria una licenza prefettizia, per ottenere la quale il richiedente deve possedere alcuni requisiti soggettivi quali la cittadinanza italiana, la capacità di agire, la mancanza di precedenti penali per delitti non colposi e la mancanza degli altri impedimenti di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. (sottoposizione a misure di sicurezza; dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza). Inoltre, il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità tecnica per i servizi che intende prestare.

Dal lato dell'offerta esiste una certa intercambiabilità nell'utilizzo delle risorse per la prestazione di alcuni dei servizi di vigilanza, per i quali il principale fattore produttivo è costituito dal personale. D'altro canto, alcuni servizi sono particolarmente caratterizzati dalla necessità di specifici fattori produttivi, alcuni dei quali comportano un costo significativo, come ad esempio la disponibilità di un locale adeguatamente attrezzato per la prestazione del servizio di contazione valori o la disponibilità di mezzi speciali per alcuni servizi di trasporto o di scorta valori. Pertanto, pure se una prima sommaria analisi concorrenziale può limitarsi all'insieme dei servizi oggetto della licenza degli istituti di vigilanza, anche in considerazione del fatto che le imprese del settore cercano normalmente di offrire l'intera gamma dei servizi, per un'analisi finalizzata a valutare dettagliatamente gli effetti concorrenziali di una operazione di concentrazione, appare possibile distinguere le categorie di servizi caratterizzate dalla necessità di differenti organizzazioni produttive.

Dal lato della domanda, analogamente, è possibile individuare alcune categorie di servizi di vigilanza all'interno di ciascuna delle quali esiste un certo grado di sostituibilità per quanto riguarda le esigenze della clientela che tali servizi sono atti a soddisfare.

Pertanto vanno distinti, ai fini dell'analisi dell'operazione, diversi mercati del prodotto, relativi a categorie omogenee di servizi di vigilanza, caratterizzate dalla necessità di un certo tipo di organizzazione produttiva dal punto di vista dell'offerta e da un certo livello di sostituibilità dal lato della domanda.

Secondo le informazioni fornite dalle parti, tali categorie potrebbero essere quella del piantonamento (vigilanza antirapina, piantonamento posto fisso), quella del trasporto/contazione valori (trasporto valori e scorta valori) e quella del pattugliamento (vigilanza saltuaria di zona, servizio di teleallarme).

Le parti hanno anche segnalato che diversi istituti di vigilanza starebbero diversificando la propria offerta con l'ulteriore prestazione del servizio di portierato, non soggetto ad autorizzazione di polizia, soprattutto in relazione a una esigenza manifestata dalle grandi imprese, che lo considererebbero come sostituibile a quello di vigilanza armata.

a.2) I mercati geografici

Dalle informazioni fornite dalle parti, non sono emersi elementi atti a confermare la prospettazione delle stesse, secondo la quale l'ambito geografico del mercato interessato dall'operazione, relativo a tutto l'insieme dei servizi di vigilanza e sicurezza privata, sarebbe quello nazionale (nel quale la quota complessivamente detenuta dalle imprese interessate all'operazione sarebbe di circa il 4%).

Anche se risultano alcuni operatori che si avvalgono di reti basate sul procacciamento centralizzato della clientela - ovvero da parte di un soggetto che opera come intermediario per la vendita su base geografica ultra-provinciale dei servizi di sicurezza forniti dalle imprese nel rispettivo ambito territoriale di autorizzazione - rimane fermo per queste ultime il vincolo ad operare entro il limite geografico nel quale hanno ottenuto la prescritta licenza prefettizia. Solo il servizio di trasporto valori può essere prestato al di fuori dei confini geografici dell'autorizzazione, purché il servizio stesso abbia inizio o termine in tale territorio di riferimento.

Nonostante, dunque, la presenza di una domanda di servizi su un ambito geografico più ampio di quello provinciale, alla quale le imprese cercano di far fronte attraverso la costituzione di reti, il vincolo sopra richiamato della licenza prefettizia comporta che la prestazione del servizio in un determinato luogo possa essere effettuata esclusivamente da imprese che già sono ivi autorizzate.

La dimensione geografica dei mercati non appare, pertanto, definibile, allo stato, come di livello superiore a quello provinciale.

a.3) Condizioni concorrenziali

Il settore delle attività di vigilanza privata è caratterizzato dall'esistenza di significative barriere regolamentari, che lo rendono scarsamente concorrenziale.

Oltre alla principale barriera all'entrata, costituita dalla licenza prefettizia, che viene concessa per una parte o per l'intera gamma dei servizi di vigilanza e per una parte o per l'insieme dei comuni della provincia, va tenuto conto dei costi aggiuntivi relativi all'esercizio dell'attività in più province, considerato che è fatto divieto di utilizzare il medesimo personale già autorizzato in un'altra provincia. A tal proposito si consideri che il costo del personale, come rappresentato dalle parti, costituisce il 70% circa dei costi totali dell'impresa.

A ciò si aggiunga che anche le dinamiche delle variabili concorrenziali più importanti per le imprese, quali l'assunzione di personale e la fissazione dei prezzi, sono sottoposte a un puntuale meccanismo di autorizzazione che ne rende difficile l'utilizzo da parte delle imprese per modificare la loro capacità concorrenziale e quindi per l'attuazione di un'efficace concorrenza.

Va, infatti, considerato che il grado di competizione espresso dagli istituti di vigilanza attualmente operanti è soggetto a un vincolo esterno, costituito dalla circostanza che il numero massimo di guardie giurate (che un istituto è autorizzato ad assumere) viene fissato nell'autorizzazione, anche in funzione di un limite complessivo per ciascuna provincia.

Va, inoltre, ricordato che, nonostante la diversa posizione manifestata dall'Autorità in numerose segnalazioni, le Prefetture, seguendo l'interpretazione del Ministero dell'Interno, fissano periodicamente livelli minimi e massimi delle tariffe che gli istituti di vigilanza applicano per i propri servizi. In tal modo viene posto un notevole limite alla principale leva concorrenziale rappresentata dal prezzo.

La notevole staticità del mercato appare confermata dal dato rappresentato dalle parti acquirenti, secondo le quali sarebbe alto il grado di fidelizzazione della clientela, che sovente rinnoverebbe anche tacitamente il contratto di prestazione dei servizi.

b) Effetti dell'operazione

L'operazione produce effetti significativi con riferimento all'area provinciale di Pavia.

Secondo le informazioni fornite dalle parti, a seguito dell'operazione l'impresa risultante dalla concentrazione verrà a detenere una quota di quasi il [45-55%] nell'ambito della provincia di Pavia.

Pavia	
SICURGLOBAL	[omissis]
Acquisita	[omissis]

Allo stato, pertanto, considerando congiuntamente l'insieme dei servizi prestati nella provincia di Pavia, l'operazione comunicata appare suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza, riducendo la già scarsa pressione concorrenziale presente in questo mercato.

L'analisi degli indici di concentrazione HHI pre e post operazione, svolta seguendo le linee guida della Commissione Europea concernenti gli "Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese", evidenzia il superamento delle soglie critiche, come individuate dalla suddetta comunicazione, nella provincia di Pavia.

HHI		
pre merger	post merger	delta
1407	2595	1188

La posizione concorrenziale risultante dalla concentrazione in esame, di per sé molto significativa, si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato dalla presenza delle barriere regolamentari, che comportano difficoltà nell'ottenimento di nuove autorizzazioni, nella assunzione di nuovo personale e nell'utilizzo della leva prezzo, tutte condizioni che appaiono rendere tale posizione non contendibile.

L'operazione in esame necessita inoltre di una analisi approfondita, posto che, pure nel confronto concorrenziale fra imprese dello stesso ambito geografico locale, l'impresa risultante dalla concentrazione appartiene ad un gruppo dotato di un notevole potere contrattuale, derivante dall'affidabilità, dal peso economico e dai servizi centralizzati rispetto ai concorrenti attivi a livello locale, che non appaiono in grado di soddisfare la domanda dei grandi clienti con presenza multi territoriale.

Dall'analisi sopra svolta si evidenzia la criticità della presente operazione, in quanto la stessa appare comportare la possibilità della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante, tale da poter ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, nei confronti delle società BS Private Equity S.p.A., BS Investimenti SGR S.p.A., Sicurglobal S.p.A. e Sicurglobal Vigilanza S.r.l.;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Silvio Schinaia;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà